

COMUNE DI LEVICO TERME
VERBALE DEL REVISORE DEI CONTI
n. 18 del 8 maggio 2018

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 07.06.2018 con oggetto: “2° Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020”.

Il sottoscritto, nominato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2017, revisore dei conti unico del Comune di Levico Terme per il triennio 2017-2020;

Preso atto che il Bilancio di previsione 2018-2020, la nota integrativa allegata bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 sono stati approvati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 1 in data 18 gennaio 2018;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale con oggetto: “2° variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020” e i prospetti allegati;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 4/L, e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2001 che si applicano agli enti locali;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di adozione della deliberazione in argomento, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL) e in particolare l'art. 175 che tratta delle variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione ed in particolare il comma due dove prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater;

Visto il d.lgs. 23/6/2011 n.118;

Considerato:

- che possono ritenersi in via generale giustificate e pertinenti le variazioni proposte;
- che l'urgenza risulta giustificata;
- considerato che l'avanzo amministrazione rilevato in sede di approvazione del Rendiconto della gestione 2017 approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 23 del 22 maggio 2018, è pari a euro 1.666.925,24 e suddiviso nelle seguenti componenti:
 - euro 4.377,89 parte accantonata (fondo crediti di dubbia esigibilità);
 - euro 24.995,63 parte vincolata;
 - euro 50.485,68 parte destinata agli investimenti;

- euro 1.587.066,04 parte disponibile;
- verificato che, allo stato attuale, non vi è la necessità di utilizzare l'avanzo libero per la copertura di debiti fuori bilancio né, dalla verifica delle voci di bilancio, emerge la necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio e risulta pertanto possibile applicare al bilancio anche la parte disponibile del risultato di amministrazione ai sensi dell'art 187 c. 2 del D.Lgs. 267/2000;
- che per effetto delle variazioni in argomento, il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 risulta modificato, per la parte finanziaria, così come il Programma generale delle opere pubbliche, che fa parte del medesimo documento, approvato con la deliberazione n. 1 del 18 gennaio 2018;
- di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario di bilancio e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e il finanziamento degli investimenti;
- che la variazione pareggia come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti;

	<i>Competenza 2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
<i>Maggiori entrate correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per investimenti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori spese d'investimento</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Maggiori entrate per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Avanzo di amministrazione</i>	495.000,00	0,00	0,00
<i>totale risorse disponibili</i>	495.000,00	0,00	0,00
<i>Maggiori spese correnti</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate correnti</i>		0,00	0,00
<i>Maggiori spese d'investimento</i>	36.300,00	0,00	0,00
<i>Minori entrate per investim.</i>	458.700,00	0,00	0,00
<i>maggiori spese per conto terzi e partite di giro</i>	0,00	0,00	0,00
<i>totale risorse utilizzate</i>	495.000,00	0,00	0,00

Ciò premesso, visto e considerato il revisore dei conti esprime parere favorevole in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale con oggetto: **"2^Variazione al Bilancio di previsione 2018-2020 e al DUP 2018-2020"**.

8 maggio 2018

IL REVISORE DEI CONTI
(dott. Trentin Ruggero)